

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 27-20057/2012

OGGETTO: Progetto: *Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*
Comune: *Torino*
Proponente: *Campisi Metalli di Campisi Antonino.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 13/03/2012 la Società Campisi Metalli di Campisi Antonino con sede legale in Grugliasco, Strada del Gerbido n. 119, Partita IVA 06728680015 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 22/03/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 2450068 del 10/04/2012 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento, di proprietà della Società RFI s.p.a., si trova nel Comune di Torino in Strada del Portone 265 all'interno dello scalo ferroviario merci Torino-Orbassano (foglio 134 particella 176);
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno di cui al DM 390/98) con il numero 149/2010 del 24/03/2010 relativamente alle seguenti tipologie provenienti esclusivamente da società operanti nel settore ferroviario e relativi pertanto alla dismissione e manutenzione delle linee ferroviarie:
 - 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]" (43.000 t/anno operazioni R13, 2.000 t/anno operazione R4, quantità massima stoccabile di 500 t);
 - 3.2 "rifiuti di metalli ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100999] [110104] [120199]" (500 t/anno operazioni R13, 200 t/anno operazione R4, quantità massima stoccabile di 100 t);

Stato di progetto

- il progetto prevede per le tipologie 3.1 e 3.2 l'incremento delle quantità ritirate annualmente secondo la seguente tabella:

Tipologia	Q.tà ritirata annualmente autorizzata	Q.tà ritirata annualmente a progetto
3.1	43.000 t/anno R13 2.000 t/anno in R4	110.000 t/anno R13 11.000 t/anno R4
3.2	500 t/anno R13 200 t/anno R4	10.000 t/anno R13 1.000 t/anno R4

- il proponente dichiara che rimarranno invariate le quantità relative alla capacità massima di stoccaggio;
- non saranno introdotte nuove attrezzature e non sono previste nuove opere edilizie e modifiche strutturali;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;

- con le modifiche apportate all'impianto ne consegue un passaggio dall'attuale terza classe d'iscrizione, alla classe seconda (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 200.000 t/anno) d'iscrizione di cui al DM 390/98;
- ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato/aggiornato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo delle aree esterne per attività di gestione rifiuti;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- con nota prot. n. 8583 del 07/07/2010 il Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino esprimeva parere favorevole all'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. vista la dichiarazione trasmessa dalla Società Campisi Metalli di Campisi Antonino da cui risultava che il recupero di rifiuti avviene esclusivamente per società operanti nel settore del trasporto ferroviario;
- agli atti risulta contratto n. 00737 del 06/04/2007 stipulato fra RFI s.p.a. e la Società Campisi Metalli di Campisi Antonino per la vendita di rottami ferrosi prodotti da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. presso la Direzione Compartimentale Infrastruttura di Torino;
- risulterebbe necessario acquisire documentazione più recente, rispetto a quella agli atti, attestante che il recupero di rifiuti avvenga esclusivamente per società operanti nel settore del trasporto ferroviario;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- il progetto si configura come implementazione esclusivamente quantitativa di un'attività esistente senza modifica delle modalità operative e gestionali in essere;
- il notevole incremento rispetto alla situazione in essere come quantità ritirabile annualmente, si ritiene possa creare problemi visto il limitato spazio del piazzale in conglomerato cementizio impermeabilizzato (circa 1.300 mq) ; l'eventuale utilizzo del piazzale in terreno naturale stabilizzato (circa 1.700 mq) non parrebbe contemplato;
- dovranno dunque essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/Ue sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- a tal proposito si prende atto del certificato n. 333-109/114 Rilasciato da RINA Service s.p.a. attestante che il sistema di gestione per la qualità soddisfa le disposizioni dell'art. 6 del regolamento 333/2011/Ue;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- è stato approvato in data 10/07/2008 da parte di SMAT s.p.a. il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" che prevede l'immissione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali nel collettore fognario nero previo trattamento preliminare;
- qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo di ulteriori aree attualmente non considerate "scolanti" per attività di gestione rifiuti, occorrerà provvedere a rendere idonea la pavimentazione e se occorre, adeguare il sistema di raccolta e trattamento ai nuovi volumi di acque meteo collettati al sistema;
- occorrerà trasmettere a SMAT s.p.a., se necessario, l'aggiornamento del "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche e gestionali previste;

Emissioni in atmosfera

- l'impianto non comporta emissioni convogliate in atmosfera tali da dover essere autorizzate ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- non sono previste operazioni potenziale fonte di emissioni diffuse ed odorigene;

Rumore

- dovrà essere presentata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- si ritiene che dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- l'ubicazione dell'impianto in un'area industriale, dotata di una buona infrastrutturazione viaria, dovrebbe essere in grado di assorbire l'aumento del flusso veicolare in ingresso all'impianto, non determinando particolari problematiche;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, relativamente all'aspetto acustico possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- fornire i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti e quantità annue movimentate presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto;
- fornire documentazione più recente, rispetto a quella agli atti, attestante che il recupero di rifiuti avviene esclusivamente per società operanti nel settore del trasporto ferroviario;
- qualora dovesse essere prevista la possibilità di utilizzo delle aree esterne per attività di gestione rifiuti, occorrerà adeguare il sistema di raccolta delle acque meteoriche secondo le disposizioni di cui al *Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R*;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- dovrà essere trasmesso, a SMAT s.p.a., se necessario, l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" sulla base delle eventuali modifiche impiantistiche previste;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Richiesta di aumentare la quantità trattata per l'attività di recupero R4*” presentato dalla Società *Campisi Metalli di Campisi Antonino* con sede legale in Grugliasco, Strada del Gerbido n. 119, Partita IVA 06728680015 ha, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 21/05/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)